



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 20 SETTEMBRE 2024

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali (di seguito, “Struttura di missione”), con sede a Roma, Largo Pietro di Brazzà 86, 00187 ROMA - C.F. 80188230587, nella persona della Dott.ssa Elena Guerri dall’Oro, Coordinatrice della già menzionata Struttura di missione;

E

L’**Università degli Studi di Milano** - di seguito “Università” - con sede in Via Festa del Perdono n. 7- cap. 20122 -Milano (MI), C.F.80012650158, nella persona della Prof.ssa. Marina Marzia Brambilla in qualità di Rettrice e legale rappresentante, dall’altra parte,

di seguito congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- Le Parti, in data 20 settembre 2024, hanno sottoscritto una Convenzione per il trasferimento di un contributo non superiore a **euro 31.100,00 (trentunomilacento/00)**, per la realizzazione dell’iniziativa «**Vivo, presente e pugnante.Matteotti e l’Aventino**” a cura dell’Università, in occasione della celebrazione per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti;
- Unitamente alla già menzionata Convenzione, le Parti hanno sottoscritto l’Allegato A, parte integrante della stessa, contenente la relazione illustrativa, esplicativa delle attività da attuare, il cronoprogramma e il piano economico;
- Con decreto della Coordinatrice della Struttura di missione del 26 settembre 2024 è stata approvata la Convenzione e l’Allegato A, parte integrante della stessa;
- Con detto decreto è stata altresì autorizzata l’assunzione del corrispondente impegno di spesa per l’importo massimo di euro 31.100,00 (trentunomilacento/00) a valere sulle risorse capitolo di spesa 216, piano gestionale 2, iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio 2024;
- Con decreto della Coordinatrice della Struttura di missione del 15 novembre 2024, è stata autorizzata la liquidazione dell’importo di euro 18.660,00 (diciottomilaseicentosessanta/00), a titolo di anticipo del 60% sul contributo complessivo di euro 31.100,00 (trentunomilacento/00), a valere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE

ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

sul capitolo n. 216, pg. 2, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - esercizio finanziario 2024— Impegno n. 11615/2024;

- Con nota acquisita agli atti della Struttura di missione con prot. SMCGM 0004768-A-19/11/2024, l'Università ha richiesto, ai sensi dell'art.2, comma 2, della Convenzione, la proroga del termine delle attività progettuali previste nell'Allegato A parte integrante di detta Convenzione, dalla data originariamente prevista del 31 dicembre 2024 alla data del 28 febbraio 2025;
- Con nota prot. SMCGM 0004800-P-20/11/2024 la Struttura di missione, attese le motivazioni addotte per la richiesta di proroga, ha accordato lo slittamento del cronoprogramma di due mesi, rideterminando il termine delle attività del progetto al 28 febbraio 2025;

VISTO

- L'art. 2, comma 2, della Convenzione che prescrive che *“eventuali proroghe potranno essere concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, sulla base di apposita motivata richiesta presentata dal Comune almeno 30 giorni prima della data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A”*;
- L'inoltro del nuovo Allegato A, contenente la relazione illustrativa, il piano economico e l'attualizzazione del cronoprogramma, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Università, avvenuto con pec acquisita agli atti della Struttura di missione al protocollo SMCGM-0004961-A-02/12/2024.

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il nuovo Allegato A è approvato dalla Struttura di missione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della Convenzione del 20 settembre 2024. Detto Allegato A, che fissa la data di fine delle attività progettuali al 28 febbraio 2025, sostituisce il precedente e diventa parte integrante del presente *Addendum* e della precitata Convenzione.

ARTICOLO 2

Alla Convenzione del 20 settembre 2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 2, comma 1, il termine “30 giugno 2025” è sostituito dal nuovo termine “30 settembre 2025”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE

ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ARTICOLO 3

Per quanto non disciplinato dal presente *Addendum* restano valide le disposizioni previste dalla Convenzione del 20 settembre 2024.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Università degli Studi di Milano

**Struttura di missione anniversari nazionali ed
eventi sportivi nazionali e internazionali**

La Coordinatrice della Struttura

La Rettrice

Dott.ssa Elena Guerri dall'Oro

Prof.ssa Marina Marzia Brambilla



Firmato digitalmente da
GUERRI DALL'ORO ELENA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



MARINA
MARZIA
BRAMBILLA
Università degli
Studi di Milano
18.12.2024
09:26:57
GMT+01:00

CONVENZIONE

PER

il trasferimento di un finanziamento non superiore a **euro 31.100,00 (trentunomilacento/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale” iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024, per la realizzazione dell'iniziativa «**"Vivo, presente, pugnante". Matteotti e l'Aventino**», in occasione della celebrazione per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti;

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali** - di seguito “Struttura di missione” - con sede in Largo Brazzà, 86 – 00187 Roma, C.F. n. 80188230587, nella persona della dott.ssa Elena Guerri dall'Oro, Coordinatrice della Struttura, da una parte,

E

L'**Università degli Studi di Milano** - di seguito “Università” - con sede in Via Festa del Perdono, 7 - cap 20122 - Milano, C.F. 80012650158, nella persona del Prof. Elio Franzini in qualità di Rettore, dall'altra parte,

di seguito congiuntamente “**Parti**”,

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, che all'articolo 12, commi 1 e 2, stabilisce “*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del dott. Alfredo Mantovano;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022 di conferimento al Pres. Carlo Deodato dell'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 di conferimento al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, della delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, della Struttura di missione denominata "Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale", da ultimo confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 2023 al n. 98, così come modificato dal D.P.C.M. 28 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti il 12 luglio 2023 al n. 2007, ove è ridenominata in "Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali" (d'ora in poi Struttura di missione), operante alle dirette dipendenze del Ministro per lo sport e i giovani);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti in data 14 febbraio 2023, al n. 491, con il quale alla dott.ssa Elena Guerri dall'Oro è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatrice della suddetta Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali;
- il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 3 marzo 2023, e successive modiche e integrazioni, con il quale in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, costituisce il "Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale", quale organismo consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione

anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica o alla cessazione dell'incarico del Ministro, di seguito "Comitato";

- il decreto del Segretario generale 20 giugno 2023 di conferimento alla Coordinatrice della Struttura di missione la delega alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023, e per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi a seguito di provvedimenti amministrativi o normativi sui medesimi capitoli;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2024, con il quale è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per la Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024-2026;
- la legge 10 luglio 2023, n. 92, recante disposizioni per le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti per le annualità 2023 e 2024, in particolare:
- l'articolo 2, che individua le tipologie di iniziative da realizzare per la celebrazione del centenario in parola;
- l'articolo 3, comma 2, nella parte in cui finanzia le iniziative di cui al citato articolo 2 con uno stanziamento di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- l'articolo 3, comma 3, il quale dispone che i progetti di cui all'articolo 2 siano esaminati da un organismo collegiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024- 2026;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
- il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 22 gennaio 2024 completo dell'Allegato 1, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 10 luglio 2023, n. 92, con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse destinate alla selezione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della conoscenza e studio della opera di Matteotti e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale;
- in particolare, con riferimento al summenzionato decreto del Ministro per lo sport e i giovani:

- l'articolo 4, il quale dispone che la Struttura di missione, provvede ad acquisire le istanze, presentate da soggetti pubblici o privati che non abbiano finalità di lucro, anche non dotati di personalità giuridica, contenenti proposte progettuali per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 2023, n. 92;
- l'articolo 5, il quale individua, in ossequio all'articolo 3, comma 3, della legge n. 92/2023, il Comitato per gli anniversari nazionali quale organismo collegiale deputato a esaminare i progetti per la realizzazione delle iniziative commemorative in parola;
- l'articolo 6, il quale dispone che, le istanze contenenti le proposte progettuali, siano valutate dal Comitato per gli anniversari nazionali, il quale ne verifica la rispondenza alle finalità indicate nell'Allegato 1 e che, sulla base degli esiti della citata valutazione, l'Autorità politica delegata adotta il provvedimento di approvazione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento e autorizza la spesa nei limiti della dotazione finanziaria;
- la determina della Coordinatrice della Struttura di missione, pubblicata in data 8 marzo 2024, con la quale si individua la finestra temporale per l'acquisizione delle istanze contenenti proposte progettuali per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 2023, n. 92, a partire dalle ore 09:00 del giorno 26 febbraio 2024 fino alle ore 18:00 del giorno 11 marzo 2024 e si approva e pubblica l'Allegato n.1 (Avviso per la selezione di progetti per iniziative connesse alle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti) nonché l'Allegato n.2 (Schema Tipo Progetto);
- in particolare, con riferimento alla medesima determina della Coordinatrice della Struttura di missione:
- l'articolo 3, il quale dispone che, ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 1 della stessa, assume il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, la Coordinatrice della Struttura di missione;
- l'articolo 4, il quale prevede che, la copertura finanziaria degli importi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 10 luglio 2023, n. 92, è assicurata con le risorse all'uopo disponibili, sul Capitolo n. 216 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2024;
- il Verbale del 12 marzo 2024, con il quale la Coordinatrice della Struttura di missione, in qualità di Responsabile del procedimento, ha accertato che, entro il termine ultimo per la presentazione dei progetti, ore 18:00 del giorno 11 marzo 2024, risultano pervenute, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Avviso, n. 36 (trentasei) proposte e che le stesse sono archiviate in apposito sistema informatico;

- il Verbale del 28 marzo 2024, con il quale la Coordinatrice della Struttura di missione, in qualità di Responsabile del procedimento, ha verificato la completezza della documentazione prodotta dai n. 36 proponenti;

CONSIDERATO CHE

- il Comitato per gli anniversari nazionali, nella seduta del 9 aprile 2024, il cui verbale è stato acquisito agli atti della Struttura di missione in data 22 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani 22 gennaio 2024 e, in particolare, dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4 dell' "Avviso per la selezione di progetti per iniziative connesse alle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti", ha esaminato le proposte progettuali e, conclusa la valutazione, ha redatto la proposta di programmazione;
- il Presidente del Comitato per gli anniversari nazionali, nella medesima seduta, al fine di dare massima diffusione alla celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, ha rilevato l'opportunità di utilizzare completamente le risorse finanziarie stanziata e, pertanto, di ammettere al finanziamento anche l'ultima iniziativa che risultasse solo parzialmente finanziabile con le risorse disponibili, a condizione che il proponente esprimesse la disponibilità ad autofinanziarsi per l'importo residuo. A tale scopo, il Comitato per gli anniversari nazionali ha dato mandato alla Struttura di missione di richiedere espressamente al soggetto interessato una dichiarazione attestante l'impegno in tal senso;
- la graduatoria provvisoria, deliberata dal Comitato per gli anniversari nazionali nella seduta del 9 aprile 2024, riscontra n. 22 (ventidue) progetti con un punteggio pari o superiore a 60 per un importo totale dei finanziamenti richiesti pari ad € 847.428,00, a fronte delle risorse stabilite nel limite massimo di € 700.000,00, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 22 gennaio 2024;
- la Struttura di missione, vista la graduatoria provvisoria e le risorse finanziarie disponibili, ha dato corso a quanto richiesto dal Comitato per gli anniversari nazionali e in base al riscontro positivo ad autofinanziarsi del Comune di Peio nei limiti delle risorse stanziata, pari ad € 700.000,00, sono risultati ammissibili al finanziamento le prime 19 iniziative in ordine di punteggio;
- tra i compiti della Struttura di missione stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022 vi è, tra gli altri, quello di assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale;
- il correlato decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 giugno 2024, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 2024 al n. 2221, ha approvato tre proposte progettuali valutate

- positivamente dal Comitato in merito alla celebrazione in parola, con esito delle verifiche amministrative positivo, stabilendo gli importi massimi da riconoscere a titolo di finanziamento;
- in particolare, l'articolo **2, comma 1, lettera r.** del già menzionato decreto del Ministro per lo sport e i giovani, ha previsto un finanziamento non superiore a **euro 31.100,00 (trentunomilacent/00)** da destinare alla Università degli Studi di Milano per l'iniziativa **“Vivo, presente, pugnante". Matteotti e l'Aventino**” in occasione della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte;
 - la legge 10 luglio 2023, n. 92 all'art. 2, comma 1, lettera a), come recepito dal decreto del Ministro per lo sport e i giovani 22 gennaio 2024, dispone, tra gli altri, come criterio in base ai quali i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza, dell'opera, del pensiero e dei luoghi di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, siano riconosciuti meritevoli del sostegno dello Stato anche quello di finanziare iniziative già in corso;
 - L'Università degli Studi di Milano, vista l'imminenza dell'anniversario e al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel summenzionato progetto, ha garantito l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione dell'iniziativa.

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione e risorse economiche

1. Le premesse della presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della medesima e ne orientano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.
2. L'oggetto della presente Convenzione tra la Struttura di missione e l'Università, avuto riguardo alle rispettive competenze e finalità istituzionali, è il trasferimento del finanziamento per un importo non superiore a **euro 31.100,00 (trentunomilacent/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale” iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2024, per la realizzazione dell'iniziativa **«Vivo, presente, pugnante". Matteotti e l'Aventino**» a cura della Università degli Studi di Milano,

in occasione della celebrazione per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti; l'iniziativa ha un **valore complessivo** pari a **euro 43.100,00 (quarantatremilacento/00)** e una **percentuale di contribuzione** da parte della Struttura di missione pari al **72,16%**.

3. La presente Convenzione regola i rapporti fra la Struttura di missione e L'Università per la gestione del finanziamento per la realizzazione della sopracitata iniziativa, come esplicitato nell'**Allegato A**, che forma parte integrante della stessa, contenente:
- la **relazione illustrativa**, che rappresenta in modo organico e completo i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, le diverse attività/fasi connesse agli obiettivi, i prodotti/risultati attesi;
 - il **cronoprogramma**, che indica i tempi di realizzazione sia complessivi che specifici per ogni singolo obiettivo e relative attività/fasi previste, coerentemente con quanto dichiarato nella relazione illustrativa;
 - il **piano economico**, che individua la quota di finanziamento riconosciuto dal decreto del Ministro per sport e i giovani in premessa, la quota di autofinanziamento e l'eventuale quota di co-finanziamento da parte di soggetti terzi. In riferimento agli obiettivi e relative attività/fasi dichiarati nella relazione illustrativa e nel cronoprogramma, il piano economico riporta i costi previsionali complessivi e l'indicazione delle singole voci di entrata e di spesa.

ARTICOLO 2

Efficacia e ambito temporale della Convenzione

1. La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di avvenuta registrazione presso **gli Organi di controllo competenti**, sino all'avvenuto positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo delle attività svolte e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2025**.
2. Una sola, eventuale, proroga potrà essere concordata e sottoscritta digitalmente tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, in base a comprovate esigenze e per il periodo strettamente necessario, previa apposita richiesta presentata dalla Università almeno 30 (trenta) giorni prima della data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in **Allegato A**.

ARTICOLO 3

Responsabile del Procedimento amministrativo, Responsabile Scientifico del progetto

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e *ss.mm.ii.*, per la Struttura di missione, è **Responsabile del Procedimento amministrativo**, la Coordinatrice della Struttura di missione dott.ssa Elena Guerri dall'Oro.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e *ss.mm.ii.*, per l'Università è nominato **Responsabile del Procedimento amministrativo** il Direttore del Dipartimento di Studi storici prof. Andrea Gamberini.
3. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e *ss.mm.ii.*, per l'Università il **Responsabile scientifico del progetto** è la prof.ssa Claudia Baldoli, afferente al Dipartimento di Studi storici.
4. Le avvenute comunicazioni e pubblicazioni previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, saranno garantite per l'Università da parte del Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Responsabile scientifico del progetto, di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Le parti si riservano il diritto di sostituire i propri Responsabili dandone tempestiva comunicazione alla controparte secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

Finanziamento e copertura finanziaria

1. Il finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa, per un importo non superiore a **euro 31.100,00 (trentunomilacento/00)**, sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) **il 60 %, a titolo di acconto, pari a euro 18.660,00 (dicottomilaseicentosessanta/00)**, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione e registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti;
 - b) **il 40 %, fino ad un massimo di euro 12.440,00 (dodicimilaquattrocentoquarata/00)** a seguito del positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo.
2. L'Università prende atto ed accetta che, a seguito di quanto riportato al precedente articolo 2, comma 1, la Struttura di missione garantisce la copertura economica del finanziamento di cui al

comma 1 del presente articolo solo dall'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti.

3. L'Università prende atto e accetta che il finanziamento verrà erogato esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione, e che pertanto lo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in parte, per altri scopi.
4. L'Università dichiara che per la realizzazione dell'iniziativa in argomento non ha ottenuto e percepito, né tantomeno richiederà, ulteriori finanziamenti di natura pubblica e/o privata, ad eccezione di quelli dichiarati nel piano economico in Allegato A.
5. La Struttura di missione può **autorizzare eventuali rimodulazioni** finanziarie tra le macrovoci (capitoli) previste nel piano economico in Allegato A, che devono essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte della Università con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione. Le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% (dieci per cento) della macrovoce (capitolo) di costo con l'importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata la rimodulazione **non sono soggette ad autorizzazione** da parte della Struttura di missione.
6. Eventuali economie, incluse quelle derivanti da ribassi degli importi posti a base di gara, potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della Struttura di missione, per finalità connesse all'oggetto del presente accordo. A tal fine L'Università dovrà dare comunicazione tempestiva delle eventuali economie alla Struttura secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
7. L'Università prende atto ed accetta, inoltre, che qualora non fosse più possibile procedere al completamento dell'iniziativa, la quota di finanziamento ricevuto di cui al precedente comma 1, lettera a) – nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2 – decurtato delle somme effettivamente sostenute e debitamente rendicontate ai sensi del successivo articolo 6, dovrà essere restituito alla Struttura di missione mediante accreditamento sul **conto infruttifero n. 22330** intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
8. L'Università dichiara che il conto presso il quale effettuare l'erogazione del finanziamento di cui trattasi è il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva a commesse pubbliche, indicato con Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal legale rappresentante della Università e, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. l'Università

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo articolo 3 della predetta legge.

9. L'Università garantisce inoltre che il conto corrente di cui al precedente comma 8 non è soggetto a pignoramenti manlevando questa Struttura di missione da ogni responsabilità in merito.
10. Eventuali variazioni dell'IBAN indicato nella Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere tempestivamente comunicate con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
11. L'Università è tenuta, a conclusione delle attività e dell'utilizzo del finanziamento ricevuto, a comunicare alla Struttura di missione la sussistenza di eventuali residui e a restituire le somme non utilizzate.

ARTICOLO 5

Codice Progetto, CUP, monitoraggio, relazione intermedia

1. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione di tutte le attività e delle spese inerenti alla presente Convenzione, viene attribuito il **Codice Progetto "ID 639"** e il **Codice Unico di Progetto (CUP) "J47F24000070006"** che identifica il progetto d'investimento pubblico. **Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione entrambi i codici andranno riportati in tutte le comunicazioni, documenti e fatture relative al rapporto in parola.**
2. L'Università prende atto ed accetta che dovrà trasmettere alla Struttura di missione, con le modalità indicate nell'articolo 17 della presente Convenzione, entro il **30 settembre 2024**, una **relazione intermedia**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti. La relazione intermedia dovrà dare evidenza della congruità del progetto a quanto riportato nell'Allegato A alla presente Convenzione, in particolare del rispetto degli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa, del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, del rispetto del piano economico presentato.

ARTICOLO 6

Rendicontazione

1. L'Università prende atto ed accetta che dovrà rendicontare, secondo quanto indicato nel piano economico in Allegato A, l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa giustificando, laddove esistenti, le differenze (in aumento o in

diminuzione) con il costo complessivo previsto dell'iniziativa, pari a euro 43.100,00 (quarantatremilacent/00).

2. L'Università prende atto ed accetta che la rendicontazione, comprensiva della documentazione di cui al successivo comma 3, dovrà essere trasmessa alla Struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A, ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data eventualmente prorogata come da richiesta della Università nei termini e nei modi di cui al sopracitato articolo 2, comma 2.
3. A seguito del completamento delle attività previste in Allegato A, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'Università dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) **relazione finale**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti, analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 2;
 - b) **rendiconto dettagliato, in forma tabellare**, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, articolato in coerenza con il piano economico in Allegato A, comprendente anche l'elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);
 - c) **copia di tutti i giustificativi spese e dei rispettivi pagamenti (bonifici, assegni, carte di credito e di debito) che dovranno essere riferiti a prestazioni rese nel periodo indicato nel cronoprogramma e riportare nella causale il progetto in argomento nonché, dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, anche il Codice Progetto e il CUP di cui al precedente articolo 5, comma 1;**
 - d) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e *ss.mm.ii.*), **relativa alle spese effettivamente sostenute** per l'attuazione della presente Convenzione, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - e) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e *ss.mm.ii.*), attestante **l'adempimento di tutte le eventuali prescrizioni fiscali e previdenziali** connesse all'iniziativa (a titolo d'esempio: ritenute fiscali e previdenziali, diritti SIAE);
 - f) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e *ss.mm.ii.*), sul **rispetto della normativa di riferimento** di cui al successivo articolo 11, finalizzata al rimborso delle spese sostenute relativamente ai servizi e forniture.

4. L'Università prende atto ed accetta, inoltre che, qualora l'importo complessivo speso e rendicontato secondo le modalità di cui al presente articolo, dovesse risultare inferiore al costo complessivo previsto dell'iniziativa, indicato nel piano economico in Allegato A, ossia a **euro 43.100,00 (quarantatremilacenti/00)**, il finanziamento verrà ricalcolato applicando la percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, all'importo effettivamente speso e rendicontato. In caso di maggior somme finanziate, il beneficiario provvederà alla restituzione immediata della differenza, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, della presente Convenzione.
5. L'Università è tenuta a produrre ogni altra documentazione che la Struttura di missione dovesse ritenere utile e necessaria al monitoraggio delle attività e all'erogazione del finanziamento riconosciuto.
6. L'Università prende atto ed accetta che, in caso di mancata o parziale produzione di quanto richiesto dalla Struttura di missione in fase di monitoraggio e di rendicontazione, ovvero qualora per alcuni costi o pagamenti non sia riscontrabile la pertinenza e correlazione alla presente Convenzione, le relative somme non verranno riconosciute. In tal caso la Struttura di missione procederà al ricalcolo del finanziamento ammissibile sulla base delle sole spese effettivamente ammesse, nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2. **Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese sostenute per il progetto nel periodo temporale indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato A.**

ARTICOLO 7

Obblighi delle parti

1. La Struttura di missione garantisce la copertura economica del finanziamento secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 4.
2. L'Università, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, cura ed è responsabile della gestione del finanziamento non superiore a **euro 31.100,00 (trentunomilacenti/00)**, al fine di realizzare l'iniziativa in argomento.
3. L'Università garantisce l'adempimento e l'osservanza di quanto stabilito con la presente Convenzione, mantenendo sollevata la Struttura di missione da ogni responsabilità in merito alla procedura seguita per la realizzazione dell'iniziativa, garantendo l'estraneità della stessa da tutti i rapporti contrattuali posti in essere.

4. L'Università, con riferimento alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del finanziamento, svolge le attività di affidamento dei servizi e forniture, stipula dei relativi contratti, conformemente a quanto stabilito nel successivo articolo 11.
5. **L'Università si obbliga ad effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'iniziativa per esclusivo tramite di sistemi tracciabili quali: bonifici, ricevute bancarie, assegni nominativi, carte di debito o credito, fatturazione elettronica. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti in contanti.**
6. L'Università si obbliga a rendicontare l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, secondo quanto stabilito al precedente articolo 6.
7. L'Università si obbliga a pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, le informazioni relative al finanziamento oggetto della presente Convenzione, come previsto dall' articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e ss.mm.ii. La Fondazione comunica alla Struttura di missione, l'adempimento del predetto obbligo, con l'invio del link, secondo le modalità previste dal successivo articolo 17.
8. L'Università prende atto e accetta che tutti gli importi indicati nella presente Convenzione e nel piano economico in Allegato A sono da intendersi comprensivi di ogni onere accessorio (es. IVA purché non portata in detrazione).
9. L'Università si impegna a menzionare pubblicamente, sia nell'evento di presentazione sia in quello di conclusione del progetto, il finanziamento della Struttura di missione, quale apporto del Governo ai soggetti che si impegnano a valorizzare la storia italiana divulgandone la conoscenza ad un ampio pubblico, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Il contenuto della comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura di missione presentando, almeno 30 (trenta giorni) prima della data di inizio dell'evento o di altra iniziativa, specifica richiesta all'indirizzo PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it.

ARTICOLO 8

Logo della Struttura di missione e pubblicazioni

1. L'Università si obbliga a prevedere la riproduzione o l'utilizzo del logo della Struttura di missione in tutti i materiali di comunicazione e informazione, compresi quelli digitali, che saranno prodotti nell'ambito della presente Convenzione. La concessione all'utilizzo del logo dovrà avvenire previa specifica richiesta, inoltrata all'indirizzo PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it, completa delle bozze degli stampati e dei materiali digitali.

Per il singolo evento o per eventi che ricorrono nella stessa data, nel caso siano prodotti più materiali di comunicazione, si dovrà procedere ad un'unica trasmissione in modo da facilitare la comprensione del messaggio complessivo.

Nel caso di eventi diversi, con calendarizzazione non univoca, le specifiche richieste dovranno essere presentate separatamente.

Nelle richieste in argomento da inoltrarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'evento dovrà essere data evidenza dei nomi dei relatori, degli attori, dei testi, degli argomenti che saranno trattati, nonché delle attività di riferimento così come previste e identificate nell'Allegato A parte integrante della presente Convenzione. La Struttura di missione rilascerà il "visto si stampi" con specifico atto scritto, previa verifica della correttezza della riproduzione.

2. L'Università si impegna a riportare sui materiali a stampa, audiovisivi e digitali, oltre al logo di cui al precedente comma 1, l'indicazione che la realizzazione degli stessi ha beneficiato del finanziamento della Struttura di missione, nonché a produrre e trasmettere tali materiali a realtà bibliotecarie e istituzionali secondo le modalità indicate in Allegato A.

ARTICOLO 9

Rapporti con i terzi

1. L'Università è responsabile unico relativamente alle attività di realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1 e delle attività dedotte dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 7.
2. La Struttura di missione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto giuridico comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

Maggiori oneri

1. Le parti convengono che qualora, per la realizzazione dell'iniziativa, si rendessero necessarie ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle indicate nel piano economico in Allegato A, L'Università provvederà al reperimento delle stesse.

ARTICOLO 11

Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione della presente Convenzione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di natura legislativa e regolamentare derivanti dal “Codice dei contratti pubblici”, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché quelle vigenti all'atto degli affidamenti dei servizi e forniture.
2. Trovano altresì applicazione le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata.

ARTICOLO 12

Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale

1. La Struttura di missione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Università abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. L'Università si obbliga a tenere indenne la Struttura di missione da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalla Università stessa nell'ambito della presente Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. L'Università si obbliga a dare immediato avviso alla Struttura di missione di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla pertinente normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13

Recesso

1. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione per cause sopravvenute determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, previa comunicazione firmata digitalmente da inviare alla Struttura di missione a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di cui al successivo articolo 17 della presente Convenzione. Tale comunicazione dovrà illustrare adeguatamente le motivazioni e fornire l'eventuale documentazione a supporto.
2. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di avvio dell'iniziativa, previa accettazione della stessa da parte della Struttura di missione, l'Università si impegna alla

restituzione dell'importo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente Convenzione.

3. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di proseguire nell'iniziativa avviata, la Struttura di missione valuterà quanto trasmesso e i risultati raggiunti, e in caso di accettazione della stessa, comunicherà le risultanze della verifica della rendicontazione presentata ai sensi del precedente articolo 6. In tal caso l'Università procederà con le modalità stabilite dal precedente articolo 4, comma 7, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 14

Revoca

1. La Struttura di missione può revocare il trasferimento del finanziamento in qualsiasi momento per gravi cause determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 21 *quinquies*, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e *ss.mm.ii.*. La Struttura può comunque esercitare il diritto di revoca nel rispetto dei principi di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:
 - a) ritardo nell'inizio delle attività rispetto al termine fissato;
 - b) ritardo nella attuazione del cronoprogramma non dovuto a causa di forza maggiore e tale da rendere il raggiungimento tardivo degli obiettivi non più confacente agli interessi pubblici sottesi alla realizzazione della iniziativa;
 - c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata dell'iniziativa e comunque in tutti i casi in cui la stessa non sia dovuta a causa di forza maggiore;
 - d) mancata messa a disposizione della Struttura di missione, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti previste dalla presente Convenzione;
 - e) inadempienza nell'attività di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
 - f) irregolarità contabili accertate in sede di verifica della esatta esecuzione della Convenzione.
2. La revoca è disposta dalla Struttura di missione che stabilisce anche in ordine al recupero delle somme eventualmente già erogate, previa verifica in contraddittorio tra le parti, delle attività effettivamente realizzate. In particolare, la Struttura di missione revoca il trasferimento del

finanziamento previa comunicazione di avvio del procedimento alla Università i sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte.

3. Nel caso in cui una somma erogata alla Università debba essere recuperata, la stessa si impegna a restituire alla Struttura di missione la somma in questione, nel termine concesso dalla Struttura stessa.
4. Sono, comunque, fatte salve le obbligazioni legittimamente assunte dalla Università verso terzi in attuazione della presente Convenzione, alle quali la stessa farà fronte nei limiti della disponibilità del finanziamento ricevuto, nel rispetto della percentuale di contribuzione, senza nulla a pretendere dalla Struttura di missione.
5. Nel caso di revoca l'Università si impegna a presentare la rendicontazione, come previsto dal precedente articolo 6, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di revoca da parte della Struttura di missione.
6. La Struttura di missione può, inoltre, procedere alla sospensione cautelare del trasferimento del finanziamento, fino alla data in cui l'Università non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Struttura di missione.

ARTICOLO 15

Tentativo di conciliazione

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa ai sensi della normativa vigente.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alle competenti autorità giudiziarie.

ARTICOLO 16

Trattamento dei dati personali

1. Le parti, nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, relativamente al trattamento dei dati personali, sono tenute ad osservare:
 - a. il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR");
 - b. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione devono avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Struttura di missione: **anniversarinteressenazionale@pec.governo.it**

per l'Università: **unimi@postecert.it** e per conoscenza all'indirizzo della prof.ssa Claudia Baldoli, responsabile scientifico del progetto (**claudia.baldoli@unimi.it**) e della dott. ssa Silvia Rimoldi, responsabile amministrativo del Dipartimento di Studi storici (**silvia.rimoldi@unimi.it**).

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.

3. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione acquista efficacia se convenuta fra le parti, sottoscritta digitalmente, e trasmessa secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La presente Convenzione è trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Presidenza del Consiglio dei ministri
Struttura di missione anniversari nazionali ed
eventi sportivi nazionali e internazionali

Università degli Studi di Milano

La Coordinatrice della Struttura
Dott.ssa Elena Guerri dall'Oro

Il Rettore
Prof. Elio Franzini



Elio Maria Franzini
Università degli Studi
di Milano
11.09.2024 10:40:11
GMT+01:00